



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria – articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Relatore

nel procedimento n. 3 /2022 promosso con ricorso ex art. 161 VI co. depositato l'01/02/2022 dalla ETECNO 1 S.R.L. (c.f.: 00584050348) con sede in Sala Baganza (PR), via Nicola Bettoli n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Bondani Igino, nato a Felino (PR), il 23.4.1947, (c.f.: BNDGNI47D23D526P), assistita dall'Ing. Carlo Maria Mori coadiuvato dal dott. Mattia Iotti per quanto attiene agli aspetti scientifici nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Rovesti (C.F. RVS RCC79E18G337X) ed elettivamente domiciliata, in Parma, Strada Repubblica n. 21, presso lo studio del difensore,

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che

Con decreto di data 02/03/2022 il Tribunale assegnava alla società ETECNO 1 S.R.L. termine sino al 02/05/2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., disponendo che la società depositasse mensilmente (entro il 23/03/2022 ed entro il 23/04/2022) una relazione relativa all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto;

in data 24/03/2022, il Tribunale di Parma, in esito all'udienza relativa alla procedura prefallimentare (alla quale non era stato ancora riunito il presente procedimento) nell'ambito della quale il debitore non si costituiva, né partecipava, né allegava in alcun modo la pendenza dei termini di cui all'art. 161 comma sesto L.F., dichiarava il fallimento della medesima Etecno 1 Srl;

in data 23/03/2022 la società depositava la prima relazione;

il Commissario Giudiziale, esaminata la stessa e chieste le integrazioni ritenute necessarie, con relazione depositata il 12/04/2022 evidenziava una pluralità di elementi da cui evincere i presupposti per l'apertura del procedimento ex art.173 l.f. di revoca dell'ammissione al concordato; in particolare, il Commissario allegava che la società aveva eseguito una serie di pagamenti riguardanti debiti sorti anteriormente alla domanda di concordato preventivo in assenza dell'autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 161 comma settimo L.F per euro 18.817,66 dal conto Revolut Euro nel periodo 1/3/2022 – 23/3/2022 e per euro 1.008,96 dal conto Credem nel periodo 1/3/2022 – 23/3/2022, nonché una dismissione di cespiti aziendali che aveva portato all'iscrizione di una minusvalenza in bilancio per euro 10.213,28;

con provvedimento del 13/04/2022, il Tribunale, richiamati gli artt. 161 comma sesto ultimo periodo, comma settimo e l'art. 173, ult. comma L.F., fissava l'udienza del 05/05/2022 per la convocazione in Camera di Consiglio della società proponente, del Commissario Giudiziale e dei creditori istanti il fallimento;

in data 02/05/2022 la proponente depositava il piano e la proposta;

all'udienza del 05/05/2022 venivano sentiti il Commissario Giudiziale e la proponente;

con decreto di data 11/05/2022 il Tribunale si riservava ogni provvedimento all'esito della decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso la sentenza di Fallimento, onerando la proponente ed il Commissario Giudiziale di comunicarla tempestivamente;

con sentenza n. 1677/2022 pubblicata il 29/07/2022 la Corte d'Appello di Bologna revocava la dichiarazione di fallimento;

in data 05/09/2022 la proponente depositava un'integrazione (non autorizzata) al piano ed alla proposta;

in data 14/09/2022 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere negativo sulla fattibilità del piano e della proposta risultanti dall'integrazione da ultimo depositata;

con decreto di data 21/09/2022, il Tribunale, ritenuto che i versamenti eseguiti da parte dell'amministratore delegato sig. Cristiano Bondani, a titolo di refusione della minusvalenza riportata in bilancio e dei pagamenti eseguiti dalla proponente per debiti sorti anteriormente alla domanda di concordato preventivo in assenza dell'autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 161 comma settimo L.F., consentissero di ritenere "sanata" la violazione di cui agli artt. 161 comma sesto ultimo periodo, comma settimo e 173, ult. comma L.F., esaminava la proposta ed il piano;

nella disamina della proposta e del piano il Tribunale rilevava molteplici carenze (che, a fini di chiarezza espositiva e per completezza si riportano in nota¹), assegnando termine di quindici giorni per le integrazioni ritenute necessarie;

¹ il piano, la proposta e le attestazioni siano carenti sotto molteplici profili e, in particolare:

1. *Sui beni che compongono l'azienda e sulla loro stima*

Dalla proposta depositata sembra desumersi che la proponente, seguendo l'impostazione della new co. offerente, abbia ritenuto di ricomprendere nell'azienda unicamente le attrezzature aziendali, i contratti espressamente menzionati nella proposta irrevocabile di affitto del 02/05/2022 ed i marchi aziendali, escludendo invece gli immobili ed il magazzino, senza tuttavia specificare in alcun modo le ragioni di tale scelta.

In particolare, alcunché viene argomentato in ordine alla decisione di escludere, dai beni che compongono l'azienda, gli immobili in cui si sta svolgendo l'attività, né in relazione alla possibilità di svolgere l'oggetto sociale in immobili diversi.

Tale carenza è ragionevolmente correlata all'assenza di qualsivoglia perizia di stima relativa all'azienda, la quale avrebbe certamente valutato se e quali assets ricomprendere nell'azienda al fine di valorizzarla al meglio, valutando anche il valore dei singoli beni in caso di loro liquidazione atomistica.

2. *Sulle capacità patrimoniali della New Co. MEP s.r.l. e sull'assenza di cauzioni a supporto delle offerte irrevocabili presentate*

Come si evince dalla ricostruzione dell'attivo, e come evidenziato dal Commissario giudiziale nel proprio parere, "il ruolo ricoperto dalla società MEP s.r.l. riman[e] assolutamente determinante per la fattibilità del Piano e della Proposta, tanto che quasi il 70% delle entrate dipende dagli impegni assunti da questa società".

Invero la proponente ha allegato sub doc. 14 l'Information memorandum della New Co., ma quest'ultima non ha fornito né adeguata cauzione a supporto delle proprie offerte, né ha fornito informazioni tali da ritenere che la stessa abbia le capacità patrimoniali per far fronte agli impegni prospettati.

Come evidenziato dal Commissario giudiziale, infatti:

- *la MEP S.r.l. attualmente si presenta come una società sottopatrimonializzata (per la sua costituzione è stato conferito un quarto del capitale minimo pari ad euro 10.000,00);*

- *l'Information memorandum (doc. 14) sembra aver sottostimato gli oneri finanziari (prevedendo un tasso nominale annuo del 2%);*

- *i margini che la continuità aziendale in capo alla New Co. dovrebbe generare non risultano sufficienti ad assorbire eventuali oneri imprevisi (ad esempio non risultano stimati i costi correlati all'aumento delle spese per l'energia elettrica, per il gas);*

- *il prospetto nel quinquennio non risulta sottoposto ad alcuno stress-test;*

- *non vi è alcuna valutazione degli oneri fiscali;*

- *l'Information memorandum (doc. 14) sembra prevedere "il ricorso a finanziamenti dei soci (50 mila Euro che salgono poi a 70 mila ma senza alcuna formale obbligazione...) ed un mutuo ipotecario di 512.905 mila Euro a far tempo dal terzo anno, probabilmente funzionale al pagamento degli immobili oggetto di proposta di acquisto", senza tuttavia specificare se ed in che termini tali finanziamenti potranno essere erogati;*

- *il ridotto finanziamento dei soci non risulta supportato da alcun impegno formale degli stessi, né vengono allegati documenti a sostegno delle capacità patrimoniali dei costi a far fronte a tale esborso;*

- *l'offerta irrevocabile di locazione immobiliare, al punto 5.2. prevede che "l'impegno ad acquistare gli Immobili al prezzo di € 680.453,00 allo scadere dei 24 mesi di efficacia del contratto di locazione è condizionata all'omologa del piano e all'erogazione da parte di un istituto di credito del mutuo necessario all'acquisto degli Immobili".*

Tuttavia, come evidenziato dal Commissario giudiziale, proprio il business plan predisposto dalla ricorrente sembra escludere che la stessa [non] riuscirà ad acquisire un adeguato merito creditizio per accedere ai finanziamenti necessari a far fronte agli impegni assunti.

3. *Sulla destinazione dell'importo di euro 108.000,00*

A pag. 27 della proposta depositata in data 02/05/2022 (ma il concetto risulta ripetuto anche in altri punti sia della proposta, sia dell'integrazione successivamente depositata), la proponente asserisce che "trattandosi di continuità indiretta, i proventi derivanti da tale continuità rappresentano un patrimonio separato e pertanto sono liberamente destinabili a tutti i creditori chirografari, ab origine e declassati, in pari grado di distribuzione".

Trattasi di enunciazione di difficile comprensione per il Collegio, che dovrà essere approfondita, anche mediante la citazione della normativa di riferimento, posto che l'art. 160 comma secondo L.F. statuisce che "la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista ...".

4. *Sulle voci di attivo*

Alla luce dell'integrazione depositata, e tenuto conto delle diverse destinazioni proposte pro quota in relazione al credito da TFR del Bondani, non è chiaro come l'importo di euro 108.000,00 inizialmente previsto nel piano a soddisfazione dei creditori chirografari, aumenti ad euro 158.000,00 in caso di rinuncia del Bondani al proprio credito per TFR.

Inoltre, la proposta sembra considerare quale voce autonoma quella di euro 20.000,00 prevista per le attrezzature, mentre l'offerta irrevocabile di affitto di azienda, specificando che tra i beni che la compongono vi sono anche le attrezzature, offre il prezzo onnicomprensivo di euro 36.000,00.

5. Sull'assenza a bilancio dei marchi aziendali

Nei bilanci non risultano in alcun modo riportati i valori dei marchi e dei brevetti aziendali, né gli stessi risultano adeguatamente valorizzati nel piano (si ribadisce che manca qualsivoglia perizia di stima).

Tale carenza pare porre dei dubbi sull'attendibilità dei bilanci stessi.

6. Sui crediti

La proponente quantifica i propri crediti nella misura di euro 358.140,50, definendoli "esigibili al 100%".

Tuttavia, l'attività svolta al fine di verificarne l'esigibilità risulta lacunosa.

Come evidenziato dal Commissario giudiziale, infatti, l'invio delle lettere di "circularizzazione" dei saldi clienti/fornitori è avvenuto solamente in data 26 aprile 2022 da parte della Società e, per quanto riguarda i crediti verso clienti, su 121 posizioni hanno dato riscontro in 7, per un importo pari al 23% dei crediti complessivi. Di questi, quattro creditori hanno confermato l'importo risultante dalla contabilità di Etecno1 srl, mentre gli altri tre hanno indicato un importo differente, di talché si pone la problematica relativa all'effettivo incasso dei crediti indicati, ma il piano e la proposta non prevedono alcun fondo rischi per il caso di mancati introiti.

7. Sui debiti nei confronti dei fornitori

Con riguardo, invece, ai debiti verso fornitori, il Commissario giudiziale ha evidenziato che "su 116 posizioni i riscontri sono stati 6, di cui 2 da parte delle società Prisma srl e Wega Automotive srl che, come già noto, sono riferibili alla famiglia Bondani. Tutti i riscontri ricevuti hanno confermato i saldi riportati in contabilità e la percentuale di riscontro è pari al 43%. Tuttavia su 505.782,75 Euro di debiti verso fornitori preme segnalare che 183.862,92 (il 36%) riguardano, appunto, società di famiglia. Il riscontro da parte di terzi è quindi pari, anche per quel che riguarda i fornitori, al 7%...".

In altre parole, anche tale voce del passivo non risulta adeguatamente verificata e supportata.

8. Sulle anomalie riscontrate dal Commissario Giudiziale nella valutazione del valore del magazzino

Come già evidenziato dal Commissario giudiziale nel parere del 04/05/2022, nel corso dell'esercizio 2020 il valore delle giacenze in magazzino è stato ridotto di oltre tre milioni di Euro a fronte di ricavi per vendite di merci nel corso del medesimo anno per 1.320.423 Euro.

Sul punto non sembrano convincere le ragioni addotte dalla proponente, la quale ha giustificato la riduzione facendo riferimento ad uno smaltimento e pulizia di beni obsoleti giacenti a magazzino da tempo, soprattutto in considerazione del fatto che nel maggio 2022 sono stati ordinati e ricevuti dalla proponente 5.000 pezzi della referenza codificata come G2550E, corrispondente a quella di parte dei beni oggetto di smaltimento.

A ciò si aggiunga che la proponente ha "giustificato" il deposito dell'integrazione del 05/09/2022, allegando la sopravvenuta perizia avente ad oggetto il "magazzino in ipotesi di continuità aziendale", rispetto al quale è risultato un valore di euro 369.284,09, mentre l'offerta presentata da MEP S.r.l. è rimasta pari ad euro 300.000,00.

9. Sulle "sopravvenienze passive dell'esercizio 2020"

Sempre in relazione al bilancio 2020, il Commissario Giudiziale ha ribadito che relativamente all'esercizio 2020 risultano movimentazioni contabili "non chiare che hanno portato all'iscrizione di sopravvenienze passive per Euro 3.400.860,94 così dettagliate:

- L.M.W. S.R.L. 136.621,80 Euro.6

- RETTIFICA SOPRAVVENIENZA PASSIVA A FATTURE DA EMETTERE 700.000 Euro

- RETTIFICA SOPRAVV. PASSIVA A CREDITO VS. WEGA X CESSIONE RAMO AZIENDA

1.886.239,14 Euro

- RETTIFICA SVALUTAZIONE CREDITO WEGA AUTOMOTIVE SRL 528.000 Euro

- RETTIFICA STORNO REG. 31/12/19 X CONTENZIOSO CASHINVOICE 150.000 Euro

In relazione a queste movimentazioni sono pervenuti chiarimenti dalla società unicamente in merito alle operazioni con Wega Automotive srl, già oggetto di approfondimento nella memoria depositata dalla sottoscritta in data 13 aprile 2022. La società ha successivamente specificato che non è stata posta in essere alcuna azione per il recupero dei crediti vantati nei confronti di questo soggetto, ammontanti a oltre 2.400.000 Euro. E' evidente che l'abbandono di un credito di tale entità debba essere oggetto di specifica informativa per creditori anche in merito alla valutazione della solvibilità della società debitrice".

Al riguardo, all'udienza del 05/05/2022 il difensore della proponente ha poi aggiunto che "l'operazione di cessione del ramo d'azienda con la società Vega da cui è derivato il credito di circa 1.300.000,00 euro risale al 2015 e in data 2020 la società proponente ha ritenuto di stralciare prudenzialmente per intero il credito al fine di offrire ai creditori una rappresentazione aderente alle effettive possibilità di recupero dei crediti esistenti; a tal fine evidenzia che il fornitore Vega è assolutamente strategico per la fornitura di componenti essenziali all'attività".

nelle more, con istanza depositata in data 04/10/2022, la proponente chiedeva di “*Volersi autorizzare la Società Etecno 1 Srl ad accettare l’offerta irrevocabile di affitto d’azienda pervenutale dalla newco MEP Srl il 2 maggio 2022 (comunque condizionata all’omologa del Piano, doc. 1) al fine di permettere a Banca Intesa Spa di istruire la pratica di affidamento in virtù della quale, anche grazie alla garanzia che le verrebbe fornita da Fider S.C., concederebbe alla Società un "castelletto" di € 250.000 e un fido di cassa pari a € 150.000.*

La banca ha – infatti – comunicato che, per dar seguito alla delibera richiesta, ha la necessità di ricevere almeno il contratto preliminare di affitto d’azienda e/o l’accettazione formale da parte di Etecno 1 Srl dell’offerta irrevocabile formulata da MEP srl.”;

in data 05/10/2022 il Commissario giudiziale depositava il proprio parere negativo in relazione all’istanza di autorizzazione ad accettare l’offerta di acquisto d’azienda;

con provvedimento in data 18/10/2022 il Tribunale, ritenute le integrazioni fornite (comprese quelle dell’attestatore) inidonee a superare le problematiche relative alla fattibilità del piano proposto, disponeva la convocazione in Camera di consiglio della società debitrice per l’eventuale

10. Sui canoni di locazione non destinati ai creditori ipotecari

Dal piano e dalla proposta sembra che la società intenda destinare il canone pari ad euro 1.000,00 per 24 mesi percepito per la locazione dell’immobile adibito a pizzeria, sul quale insiste l’ipoteca di primo grado di Emilbanca e quello di euro 2.000,00 per 24 mesi percepito per l’immobile industriale sito in via Bettoli, su cui insiste l’ipoteca di primo grado di Unicredit al pagamento dei lavoratori indipendenti anziché di quelli titolari delle ipoteche.

Tale scelta non appare conforme alle norme che disciplinano la prelazione ipotecaria, né la proponente svolge alcuna argomentazione giuridica a sostegno della propria scelta

11. Sulla formazione delle classi

Com’è noto, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell’art.163 I co. L.F., sulla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Nel caso di specie, la differenziazione prospettata tra le varie classi non può trovare ragionevole giustificazione, in quanto nella medesima (terza) classe vengono ricompresi professionisti, artigiani e altri privilegiati declassati al chirografo, nonché i fornitori chirografari ab origine, senza che tra gli stessi vi sia omogeneità di posizione e di interessi, di talchè non risultano correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell’art.160 lett. c) l.f.

Peraltro, non risulta neppure depositato un elenco nominativo di tutti i creditori muniti di privilegio, con indicazione del tipo di privilegio (mobiliare/immobiliare), del bene su cui insiste il privilegio, dell’ammontare del credito, specificandosi la parte che verrà soddisfatta e quella che verrà declassata al chirografo.

12. Sulle attestazioni

Le attestazioni del professionista risultano lacunose e superficiali in relazione ai seguenti punti:

- *non specifica le ragioni per le quali non ha ritenuto necessaria una perizia di stima avente ad oggetto sia l’azienda complessivamente intesa, sia i beni che la compongono atomisticamente considerati, sia l’azienda così come concepita dalla proponente (che, si ripete, seguendo l’impostazione dell’offerta pervenuta, ha ricompreso nell’azienda solo alcuni beni, escludendone altri);*
- *non ha sottoposto a c.d. stress test le previsioni realizzate dalla New Co.;*
- *non ha verificato né attestato la capacità della New Co. di far fronte agli impegni assunti, né l’effettiva possibilità per MEP di conseguire merito creditizio nei termini stimati;*
- *non si è pronunciato sull’attendibilità dei bilanci (in particolare in relazione al bilancio 2020, rispetto al quale non vi è alcuna valorizzazione dei marchi e dei brevetti, il valore del magazzino risulta ridotto di euro 3.000.000,00, sono state annotate sopravvenienze passive per euro 3.400.860,94);*
- *non ha specificato le ragioni per le quali ritiene i crediti indicati esigibili al 100% ed incassabili;*
- *non ha specificato le ragioni e la documentazione sulla base della quale ha ritenuto i debiti verso i fornitori correttamente stimati;*
- *non ha provveduto all’attestazione di cui all’art. 160 comma secondo L.F.”.*

declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, assegnando termine per ulteriori eventuali integrazioni;

la debitrice veniva quindi sentita nella camera di consiglio del 30/11/2022, alla quale non compariva il difensore del creditore, seppur notiziato a cura della cancelleria;

considerato che

quello proposto è un piano in continuità indiretta in cui la new co. MEP S.r.l., la cui compagine societaria è composta da alcuni dipendenti della proponente, ha manifestato il proprio interesse ad affittare e successivamente acquisire l'azienda e, separatamente, l'immobile in cui si svolge l'attività ed il magazzino;

quanto alle poste che dovrebbero formare l'"attivo concordatario", la New Co. MEP s.r.l. ha presentato, in data 02/05/2022, due offerte irrevocabili non cauzionate e condizionate all'omologa del piano di concordato:

- di locazione ad un canone mensile di euro 2.000,00 degli immobili siti in Sala Baganza (Parma), Via Bettoli n. 8 per un periodo di 24 mesi, al termine dei quali si impegnerebbe ad acquistare gli stessi all'importo di € 680.435,00 (subordinato all'ottenimento del finanziamento necessario);
- di affitto dell'azienda (composta dalle attrezzature aziendali, dai contratti di cui all'allegato B alla proposta irrevocabile e dai contratti con i dipendenti espressamente menzionati, nonché dai marchi aziendali) ad un canone mensile di euro 3.000,00 per un periodo di 24 mesi, al termine dei quali si impegnerebbe ad acquistare la stessa all'importo di € 36.000,00;
- di acquistare il Magazzino al prezzo di € 300.000,00 "*mediante ordini bimestrali aventi un valore medio di € 25.000,00 oltre iva ciascuno*";

per un importo complessivo di euro 1.136.435,00;

a tale voce di attivo derivante dalla New Co. devono poi sommarsi le seguenti poste:

- canone di affitto dell'immobile sito in Sala Baganza (Parma) via V. Emanuele n. 12 per euro 24.000,00 annui e con un valore di liquidazione pari ad euro 85.163,00;
- crediti (qualificati come "esigibili al 100%") per euro 358.140,00;
- saldo attivo conto e cassa per euro 65.426,00;
- impegno - subordinato all'omologa del concordato - del legale rappresentante della società sig. Igino Bondani "*a rinunciare a compensi per retribuzioni sino a garantire il pagamento integrale dei lavoratori dipendenti, e comunque sino ad un massimo di rinuncia di € 50.000*";

dall'esposizione della proponente sembra desumersi che il passivo sia così composto:

- spese di giustizia per euro 130.000,00;
- spese dei professionisti in prededuzione per euro 125.000,00;
- spese di gestione prededucibili maturate dall'01/03/2022 pari ad euro 132.000;
- debiti con privilegio ipotecario su immobili per euro 1.403.202,3 oltre interessi;
- debiti nei confronti dei dipendenti fino al 28/02/2022 a titolo di retribuzioni per euro 161.518,00 e a titolo di TFR per euro 262.667,00;
- debito verso l'INAIL per euro 5.325,00;
- debito verso l'INPS ed istituti previdenziali per euro 410.792,00;
- debiti tributari per euro 1.268.803,00;
- debiti verso fornitori per euro 558.985,00;
- debiti *ab origine* chirografari verso Istituti di credito per euro 4.185.791;
- debito nei confronti di Medio credito centrale per euro 792.869,00 (già declassato al chirografo dalla proponente);

a fronte dell'attivo e del passivo così ricostruiti, la proponente prevede la seguente suddivisione in classi con le seguenti percentuali di pagamento:

“a) Spese di Giustizia, € 130.000 - PAGAMENTO INTEGRALE 100,00%

Soddisfazione entro 31/12/2022

b) Professionisti prededuzione, € 125.000 - PAGAMENTO INTEGRALE 100,00%

Soddisfazione entro 31/12/2022

c) costi in prededuzione fase concordataria € 32.000 maggiorati di fondo rischi € 100.000 per un totale di € 132.000 - PAGAMENTO INTEGRALE 100,00%

Pagamento contestuale allo svolgimento delle prestazioni, periodo per periodo, sino alla conclusione della procedura di concordato prevista per il 30/06/2024.

f) Privilegio per mutui ipotecari, pagamento di € 765.598, il residuo, come indicato da piano in dettaglio, declassato al chirografo

Soddisfazione del privilegio per mutui entro 30/06/2024 con le somme derivanti dalla vendita dei beni immobili aziendali su cui insiste l'ipoteca.

h) Privilegio dipendenti per retribuzioni e trattamento TFR, pari ad € 403.566 - PAGAMENTO INTEGRALE 100,00%

Soddisfazione integrale del privilegio dipendenti entro 30/06/2024.

Tale importo [è] tiene conto di un debito di € 429.511 da cui dedurre rinuncia al credito condizionata all'omologa a favore dei dipendenti per € 25.945 da parte del sig. Igino Bondani.

Posto quindi un totale di attivo concordatario di € 1.689.164, come già esposto, si hanno pagamenti per creditori privilegiati per € 1.581.164 al netto della rinuncia da parte del sig. Igino Bondani.

L'importo che residua, derivante esclusivamente dalla continuazione dell'attività aziendale da parte della NEWCO, secondo l'impegno da parte di questa che qui si allega sub 4 e che si intende richiamato, determina un surplus concordatario a favore dei creditori di € 108.000; tale importo è la somma disponibile per il pagamento dei creditori del concordato in continuità.

PRIMA CLASSE Totale debito verso INPS e istituti previdenziali, in fase amministrativa ed in fase di riscossione coattiva, € 410.792 – declassati al chirografo

SECONDA CLASSE Totale debiti tributari, in fase amministrativa ed in fase di riscossione coattiva, € 1.268.803 - declassati al chirografo

TERZA CLASSE Totale dei debiti di fornitura (professionisti, artigiani, altri privilegiati declassati al chirografo e fornitori chirografari ab origine) € 558.985

QUARTA CLASSE Medio Credito Centrale (declassato al chirografo) € 792.869

QUINTA CLASSE banche chirografarie ipotecarie declassate al chirografo e banche chirografarie ab origine € 4.476.579

con una percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari che oscilla dall'1,44% al 2,1%;

considerato che

come evidenziato nei precedenti provvedimenti sopra richiamati, il piano e la proposta di concordato presentati da Etecno 1 S.r.l. presentano numerose criticità che, ad avviso del Collegio, non possono ritenersi superate neppure dalle integrazioni da ultimo depositate;

in particolare, il Collegio ritiene sufficiente richiamare e soffermarsi su due aspetti dirimenti e assorbenti (e senza che ciò implichi un vaglio positivo sulle residue problematiche), vale a dire sull'impossibilità di procedersi a vendite competitive, sull'(in)capacità patrimoniale della new Co. a far fronte agli impegni assunti e sulle carenze delle attestazioni;

1. Sull'impossibilità di procedersi a vendite competitive e sull'incapacità patrimoniale della new Co. a far fronte agli impegni assunti

Come anticipato in premessa, quasi tutto il piano concordatario si basa su ricorse che dovrebbero provenire dalla New Co. MEP S.r.l.² per un importo complessivo di euro 1.136.435,00, di cui

- euro 48.000,00 per la locazione dell'immobile sito in Sala Baganza (Parma), Via Bettoli n. 8, da versarsi mediante canoni mensili di euro 2.000,00 per un periodo di 24 mesi;

- euro 680.435,00 per l'acquisto, al termine dei 24 mesi, dei ridetti immobili siti in Sala Baganza (Parma), Via Bettoli n. 8, previo ottenimento del finanziamento necessario;

- euro 72.000,00 per l'affitto dell'azienda (composta dalle attrezzature aziendali, dai contratti di cui all'allegato B alla proposta irrevocabile e dai contratti con i dipendenti espressamente menzionati, nonché dai marchi aziendali), da versarsi mediante canoni mensili di euro 3.000,00 per un periodo di 24 mesi;

- euro 36.000,00 per l'acquisto, decorsi i 24 mesi, della ridetta azienda (composta dalle attrezzature aziendali, dai contratti di cui all'allegato B alla proposta irrevocabile e dai contratti con i dipendenti espressamente menzionati, nonché dai marchi aziendali);

- € 300.000,00 per l'acquisto del Magazzino da versarsi *“mediante ordini bimestrali aventi un valore medio di € 25.000,00 oltre iva ciascuno”*.

Come anticipato, il piano concordatario si fonda, essenzialmente, sulla proposta di affitto di azienda e di locazione degli immobili (cfr. all. 3 e 4 depositati in data 02/05/2022), che dovrebbero sfociare, decorsi 24 mesi, nell'acquisto rispettivamente dell'azienda e degli immobili ove si svolge l'attività produttiva.

Anzitutto, considerato che quelle rispettivamente di affitto e locazione sono due mere proposte formulate dalla Newco, non avendo quest'ultima già stipulato, con Etecnol S.r.l., prima della presentazione del ricorso ex art. 161 co. VII l.f., i relativi contratti, si pone il problema di porre in essere una procedura competitiva per individuare il miglior offerente.

² In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, si tratterebbe di una *“NEWCO costituita integralmente da attuali dipendenti della società, che intendono in questo modo impegnarsi direttamente al fine di salvaguardare non solo e non tanto il proprio posto di lavoro, ma anche il “valore” della Società in concordato, operando in modo tale da non disperdere la clientela, il know how aziendale e anche i valori del magazzino che, in caso di fallimento, non avrebbero alcuna possibilità di “sopravvivere” o verrebbero sostanzialmente azzerati”* realizzando *“anche quella discontinuità gestionale rispetto all'attuale proprietà e management che la prassi in materia ritiene essenziale al fine della realizzazione di un piano di turnaround attuabile”* e garantendo *“la conservazione di altri posti di lavoro per i dipendenti attualmente in forza (2 persone) che resteranno alle dipendenze della Società non partecipando, per scelta personale, al capitale della NEWCO”* (cfr. pag. 7 del ricorso depositato in data 02/05/2022).

Procedura competitiva che dovrà poi essere ripetuta per la cessione rispettivamente dell'azienda, dell'immobile e del magazzino.

Senonché, l'intera operazione sembra congeniata proprio per evitare che altri potenziali interessati possano partecipare alla gara, pertanto frustrando la funzione propria della vendita competitiva, per le ragioni che si vengono di seguito ad illustrare.

Preliminarmente, è appena il caso di rilevare che la Newco, lungi dal rappresentare un elemento di rottura rispetto all'attuale *management*, sembra piuttosto porsi in un rapporto di sostanziale continuità, se solo si considera che la sig.ra Concetta Maria De Carlo, già dipendente di Etecno1, socia al 90% della neocostituita MEP srl ed amministratrice unica della stessa, convive con i signori Bondani Igino (presidente del CdA, legale rappresentante e socio di Etecno1 srl) e Bondani Mattia (socio e amministratore unico di Wega Automotive srl) presso la residenza sita in Sala Baganza (PR), via Carlo Fava n. 4 (cfr. deposito del 13/10/2022).

Tale considerazione preliminare, se di per sé potrebbe assumere un connotato "neutro", perde tale carattere se si considera che, nel caso di specie, l'operazione ideata è stata declinata al fine di impedire, nella sostanza, che terzi possano entrare nell'azienda, *"così necrotizzando di fatto la funzione propria della vendita competitiva, che è quella di collocarla sul mercato in vista del miglior realizzo possibile"* (cfr. Tribunale di Larino, decreto del 18/05/2022, Est. Pr. Rinaldo D'Alonzo).

In particolare, le proposte di affitto e locazione prima e quelle di acquisto successive (ivi compresa la proposta di acquisto del magazzino), sono state congeniate in modo da impedire che altre imprese possano determinarsi a formulare offerte di acquisto, escludendo, sotto un profilo di verosimiglianza, l'innescò di una gara tra potenziali offerenti.

Ciò in quanto, come anticipato, la proponente ha ritenuto di non includere, tra gli *assets* aziendali, né il magazzino, né l'immobile presso il quale si svolge l'attività lavorativa, scelta "cucita" sulle esigenze della Newco, che però si traduce in una minor appetibilità dell'azienda per i terzi che si troverebbero ad acquistare un'azienda composta unicamente dalle attrezzature, dai contratti di cui all'allegato B alla proposta irrevocabile e dai contratti con i dipendenti espressamente menzionati, nonché dai marchi aziendali, dovendo invece crearsi *ex novo* un magazzino e cercare un locale ove svolgere l'attività.

Con riferimento poi alle gare competitive aventi ad oggetto la cessione dell'azienda e degli immobili produttivi, la gara dovrebbe essere fatta decorsi 24 mesi, in mancanza di dati che consentano di ritenere che il valore dell'immobile, ma soprattutto quello dell'azienda, resteranno immutati (e ciò senza voler considerare l'assenza di una vera e propria stima dell'azienda, come si

vedrà infra), posto che esso dipenderà dalle capacità del *management* della Newco anche a fronteggiare eventuali eventi imprevisti ed imprevedibili.

In secondo luogo, non vi è, allo stato, alcuna garanzia in ordine alla solvibilità e/o capacità patrimoniali della Newco a far fronte agli impegni assunti.

Invero, con le integrazioni depositate in data 03/11/2022, Etecno1 depositava:

- il seguente scritto della legale rappresentante di MEP S.r.l.:

Io sottoscritta, Sig.ra Maria Concetta De Carlo, quale amministratore Unico e socio di maggioranza di MEP Srl (P. iva 03012330340), nel confermare quanto verbalmente in precedenza assunto, rinnovo la mia disponibilità a versare nella casse della società – a titolo di finanziamento soci – l'importo di € 50.000 (cinquantamila/00) al fine di dotare la stessa della finanza necessaria a iniziare l'attività aziendale.

Quanto sopra, ovviamente, a condizione che MEP Srl venga – in esito ad eventuale procedura competitiva – autorizzata ad affittare Etecno 1 Srl in concordato come da offerta formulata in data 2 maggio 2022, nonché a condizione che il concordato della medesima Etecno 1 srl venga Omologato dal Tribunale di Parma (Rg cp 3/2022).

nonchè, sub doc. 7, copia dell'assegno di euro 20.413,59 a titolo di cauzione per l'acquisto dell'immobile sito in Sala Baganza (PR), via Bettoli n. 8, e sub doc. 8, copia dell'assegno di euro 3.600,00 quale cauzione per l'acquisto dell'azienda.

È appena il caso di rilevare che tali garanzie, a fronte di un impegno all'esborso di euro 1.136.435,00, non sono assolutamente sufficienti a garantire la realizzabilità del piano, stante l'assenza di garanzie quali fidejussioni bancarie o assicurative a prima richiesta e/o prestate dai soci di MEP.

Invero, per superare tale aspetto, Etecno1 cerca di sostenere che, decorsi i 24 mesi di affitto di azienda, la newco avrà sviluppato il merito creditizio che le consentirà di accedere al finanziamento di euro 544.000,00 per l'acquisto dell'immobile.

In altre parole, viene introdotto un ulteriore fattore di incertezza nella realizzabilità del piano proposto, consistente nella possibilità, per una piccola impresa (così potendosi definire una società come MEP che stima un utile che oscilla tra i 20.000,00 ed i 30.000,00 euro) di accedere, dopo soli due anni di esercizio al credito, ottenendo un finanziamento di euro 544.000,00.

Proprio dall'*information memorandum* depositato dalla ricorrente si evince che il piano ideato non possa ritenersi ragionevolmente realizzabile, posto che, come rilevato anche dal Commissario giudiziale nell'ultimo parere depositato (cfr. relazione depositata il 14/11/2022, pag. 9) *“la redditività ed i margini [di MEP] sarebbero talmente limitati da portare il risultato di bilancio vicino allo zero. È di tutta evidenza che sarebbe sufficiente un qualunque minimo costo imprevisto (come, ad esempio, il trasloco presso un altro immobile) o una qualunque perdita su crediti, contestazione di una fornitura o qualsiasi possibile variabile, anche minima, che ogni azienda quotidianamente si trova a dover affrontare per portare il bilancio in perdita”*.

A ciò deve aggiungersi un ulteriore elemento di inattendibilità del piano, tutt'altro che secondario.

Ci si riferisce alla stima delle rimanenze di magazzino. In particolare, in base al piano industriale depositato, *“le giacenze, al termine di ciascuno dei 5 esercizi considerati, hanno valori che vanno dai 111.678 Euro ai 116.867 Euro nel “Worst Case” e dai 121.612 Euro ai 116.867 Euro nel “Management Case”. Tuttavia dall'analisi storica del rapporto tra i volumi di affari e le giacenze di magazzino è evidente come il valore dello stesso (in termini di stock) debba assestarsi tra i 300 e i 400 mila euro per supportare il fatturato atteso. Ne è dimostrazione il fatto che nel corso del 2022, pur dopo quella che la società stessa ha indicato come una “pulizia dai beni obsoleti presenti a magazzino” avvenuta nel 2020, il magazzino ha avuto il seguente andamento (costantemente in aumento)”:* euro 309.075,00 al 23/3/2022; euro 342.963,00 al 23/4/2022; euro 356.953,00 al 27/5/2022; euro 364.373,00 al 30/6/2022; euro 371.713,00 al 31/7/2022; euro 378.453,00 al 31/8/2022; euro 398.515,00 al 30/9/2022; euro 418.973,00 al 27/10/2022.

Considerato quindi che nel piano industriale (dal quale risulta che la Newco non sarebbe in grado di sostenere oneri imprevisti) non vengono stimate le reali esigenze di magazzino di MEP, è appena il caso di sottolineare che quest'ultima non disporrebbe delle risorse per farvi fronte.

La proponente ha poi cercato di superare le criticità relative alle capacità patrimoniali della Newco depositando una relazione redatta da MOODY'S sul *rating* di MEP (cfr. da ultimo doc. depositato all'udienza del 30/11/2022), nonché un'integrazione (in data 06/10/2022) dell'attestatore del seguente tenore:

Il sottoscritto ha verificato la capacità della NewCo attraverso la documentazione prodotta relativa alla richiesta di finanziamento garantito in fase di concessione, naturalmente condizionato all'omologa del Concordato. Sempre dopo l'omologa i soci si sono dichiarati disponibili a provvedere – a titolo di finanziamento soci - al versamento di euro 50.000. All'uopo il socio di maggioranza e amministratore Sig.ra Maria concetta De Carlo ha mostrato una evidenza fondi pari ad € 53.617,28 alla data odierna, ciò a conferma della propria capacità finanziaria.

Tale attestazione si risolve in una mera petizione di principio che, a fronte di un impegno per euro 1.136.435,00 ritiene sufficiente la sussistenza di fondi per euro 53.617,28.

Neppure l'analisi di Moody's può avere portata dirimente, posto che non esplicita quali sono i "dati di input" sui quali si basa.

Anzi, se si raffronta la voce "*analisi degli scenari*", ove per il 2023 riporta la percentuale dell'85,47% quale rapporto tra la somma dell'utile netto e le imposte e l'attivo, sembra non basarsi sui dati riportati nell' "*information memorandum*" depositato in data 02/05/2022 (cfr. pagg. 15 e 16), laddove il rapporto tra tali voci è nettamente inferiore [(24.801+10.629)/488.959].

In ogni caso, come già anticipato, la proponente (*rectius*: l'offerente) a riprova della fattibilità del piano, avrebbe dovuto fornire garanzie, quali fidejussioni bancarie o assicurative a prima richiesta e/o reali, prestate dai soci di MEP.

Invece, tali garanzie non sono state neppure allegate (non essendo certo sufficiente la richiesta di finanziamento citata nell'istanza depositata in data 04/10/2022, con cui la proponente chiedeva *sic et simpliciter* l'autorizzazione ad affittare l'azienda a MEP, allegando come motivazione il "*fine di permettere a Banca Intesa Spa di istruire la pratica di affidamento in virtù della quale, anche grazie alla garanzia che le verrebbe fornita da Fider S.C., concederebbe alla Società un "castelletto" di € 250.000 e un fido di cassa pari a € 150.000. La banca ha – infatti – comunicato che, per dar seguito alla delibera richiesta, ha la necessità di ricevere almeno il contratto preliminare di affitto d'azienda e/o l'accettazione formale da parte di Etecno 1 Srl dell'offerta irrevocabile formulata da MEP srl*").

In altre parole, mancano gli elementi necessari a sostenere la fattibilità del piano.

A ciò si aggiunga l'inattendibilità delle relazioni e delle attestazioni depositate a corredo del piano e della proposta che non possono essere condivise dal Tribunale per le ragioni che si vengono ad illustrare.

2. *Sulle carenze delle relazioni e delle attestazioni*

2a. Sulla relazione ex art. 161 co. terzo L.F. depositata unitamente al piano ed alla proposta in data 02/05/2022 e sua successiva integrazione depositata in data 06/10/2022

L'art. 161 co. terzo L.F. prevede che il piano di concordato sia accompagnato da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La relazione depositata in data 02/05/2022 dalla proponente non contiene nulla di ciò, costituendo una mera parafrasi della proposta e del piano, riportando acriticamente i dati ivi contenuti.

In secondo luogo, non contiene alcuna disamina delle cause della crisi che vengono imputate dalla ricorrente ai seguenti fattori:

- all'arrivo della crisi finanziaria del 2008/2010 ed al successivo c.d. "Credit crunch";
- ristrutturazione compiuta dalla proprietà dell'azienda anche attraverso l'immissione nella Società di risorse proprie sotto forma di finanziamenti soci per un importo pari a circa € 100.000,00 (centomila/00);
- la crisi covid del 2020 e il conseguente crollo del fatturato.

Alcuna menzione viene fatta circa l'impatto causato dallo stralcio eseguito nel 2020 del credito di circa euro 1.300.000,00 vantato nei confronti di Wega Automotive srl per l'operazione di cessione del ramo d'azienda risalente al 2015.

Tali carenze e l'assenza di qualsivoglia analisi critica rendono la relazione insufficiente, costituendo ulteriore causa di inammissibilità del piano.

2b Sull'attestazione ex art. 186-bis comma secondo lett. b) L.F.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma secondo lett. b) L.F. *"la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori"*.

A tal fine, ad avviso del Collegio e vista la peculiarità dell'offerta formulata da MEP S.r.l. (che, si ricorda, ricomprendeva nell'azienda unicamente le attrezzature aziendali, i contratti di cui all'allegato B alla proposta irrevocabile ed i contratti con i dipendenti espressamente menzionati, nonché i marchi aziendali, escludendo l'immobile ed il magazzino -pur ritenuti funzionali allo svolgimento dell'attività, tant'è che ne propone l'acquisto separato -), la proponente avrebbe dovuto predisporre una perizia di stima dell'azienda (ricomprendendovi anche l'immobile ed il magazzino) ed una perizia di stima dell'azienda (priva dell'immobile e del magazzino), al fine di consentire una

prima valutazione di convenienza e senza dimenticare che, anche in ipotesi fallimentare, può disporsi l'esercizio in continuità e procedersi alla sua cessione.

In secondo luogo, ove superata positivamente questa valutazione comparativa, la proponente (o quanto meno l'attestatore in sede di attestazione) avrebbe dovuto ricomprendere nell'ipotesi liquidatoria anche l'attivo recuperabile attraverso le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli organi di amministrazione, nonché di recupero crediti (ci si riferisce, in particolare, al credito di circa euro 1.300.000,00 nei confronti di Wega Automotive S.r.l.).

Di tutte queste valutazioni e comparazioni non vi è traccia né nella relazione depositata in data 02/05/2022, né nell'integrazione depositata in data 06/10/2022.

E ciò a tacere delle criticità rappresentate da quella che, nell'integrazione del 06/10/2022, viene definita come stima dell'azienda, ove alla stessa si perviene unicamente attraverso la sommatoria dei singoli beni atomisticamente intesi, anziché valutarla come un complesso organizzato di beni.

Ritiene pertanto il Tribunale che il giudizio dall'attestatore non sia condivisibile né nelle premesse, né nei precipitati che ne ricava.

Quanto alle premesse, si è già detto che la veridicità dei dati aziendali risulta assiomaticamente affermata, non avendo l'attestatore specificato il processo seguito per verificarli.

Con riferimento poi alla fattibilità, il Collegio ha già evidenziato che non sussistono le risorse finanziarie (né idonee garanzie) per la realizzazione del piano industriale proposto, considerato che a fronte di un impegno per euro 1.136.435,00, la proponente allo stato dispone esclusivamente di fondi per euro 53.617,28.

In relazione, da ultimo, al miglior soddisfacimento dei creditori, non sono state prese in considerazione voci di attivo realizzabili esclusivamente in sede fallimentare, rendendo l'attestazione inattendibile.

ritenuto che

anche dopo i rilievi della Commissaria giudiziale e del Tribunale la proponente non è riuscita a superare le numerose criticità (peraltro solo in parte ivi riportate) con la documentazione integrativa depositata;

il piano concordatario, così com'è strutturato, non è in grado di assicurare né la continuità indiretta immaginata, né un miglior soddisfacimento dei creditori;

pertanto la proposta concordataria non è ammissibile;

essendo già stata definita l'istanza di fallimento iscritta al n. 10/2022 R.G. Prefall. (esitata nella dichiarazione di fallimento poi revocata dalla Corte d'appello di Bologna non impugnata nei termini) e non essendo comparsi all'udienza fissata ex art. 162 L.F. né il Pubblico ministero, né il creditore, non può essere dichiarato d'ufficio il fallimento;

P.Q.M.

I. dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria.

Si comunichi.

Parma, 13/12/2022

La Giudice rel.
dott. Irene Colladet

La Presidente
dott. Antonella Ioffredi